

STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI  
SEZIONE III: MATERIALI

*Direttore*

Mario Ascheri

*Comitato scientifico*

Paolo Alvazzi del Frate

Roma

Patrick Arabeyre

Paris

Eric Gojoss

Poitiers

Faustino Martinez Martinez

Madrid

Heinz Mohnhaupt

Frankfurt/Main

## STORIA DEL DIRITTO E DELLE ISTITUZIONI SEZIONE III: MATERIALI

Questa collana si propone in primo luogo di mettere in circolazione sperimentazioni per la didattica che necessitino una prima verifica, ma anche opere di giovani studiosi — se del caso persino tesi di laurea — se metodologicamente interessanti o su argomenti poco o per nulla considerati entro la letteratura storico-giuridica e istituzionale italiana corrente. Il proposito è anche di non trascurare le traduzioni di saggi di autori stranieri che possano aprire nuove prospettive di ricerca, oppure di ‘classici’ destinati ad avere una circolazione specialistica. Infine, si ritiene opportuno anche riproporre lavori ormai datati ma apparsi solo in edizione provvisoria o a bassissima tiratura, oppure ancora su temi scarsamente considerati al loro primo apparire sul mercato. Nel complesso, quindi, si tratta di una collana che vuole inserirsi utilmente nel dibattito storiografico contemporaneo, tenuto conto del crescente interesse che gli storici riservano alle trattazioni che sappiano inserire entro problematiche più generali le questioni specifiche del diritto e delle istituzioni, con i loro profili tecnici a volte anche molto delicati e complessi.

I volumi pubblicati sono stati preventivamente approvati da due consulenti selezionati dal Comitato scientifico (dal giugno 2012)

Questo libro è nato nel 1997 per esporre, dopo lavori precedenti che si troveranno puntualmente richiamati, i risultati principali della ricerca di quegli ultimi anni nel quadro del contratto CNR 94.04234.CT09. Si trattava quindi di raccogliere anticipazioni sparse che potevano passare inosservate sia per essere in parte incluse nel volume dell'editore Maggioli sotto ricordato del 1991 (presto esaurito e non ristampato) il cui titolo che non faceva certo pensare al diritto della peste, sia per essere state diffuse da una rivista di storia della medicina e della sanità (sotto precisata), fuori del circuito normale di utenza degli storici del diritto e delle istituzioni. Ad essi la raccolta si rivolgeva come insieme di materiali di lavoro sotto il titolo *I giuristi e le epidemie di peste*, e perciò non ebbe un editore per la vendita né il consueto ISBN. Apparve semplicemente come pubblicazione del Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Siena cui allora afferivo. Va da sé che è questa una gradita occasione per ringraziare gli editori originari dei saggi qui inclusi e gli amici, in primis Silvio Pucci, che aiutarono la redazione del volumetto.

Il capitolo I è tratto dalla monografia *Diritto medievale e moderno. Problemi di storia del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli Editore 1991; i capitoli II e III sono tratti dalla rivista *Quaderni Internazionali di Storia della Medicina e della Sanità*, 4 (1995), pp. 19-49, 5 (1996), pp. 11-66. Si ringraziano gli Editori per la cortese autorizzazione alla ristampa.

Mario Ascheri

# RIMEDI CONTRO LE EPIDEMIE

I CONSIGLI DI DIRITTO EUROPEO DEI GIURISTI  
(SECOLI XIV-XVI)





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXX  
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.giacchinoonoratieditore.it](http://www.giacchinoonoratieditore.it)  
[info@giacchinoonoratieditore.it](mailto:info@giacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3196-1


*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2020

## INDICE

I.	La risposta del diritto comune alle epidemie di peste	9
II.	Le epidemie di peste e le misure predisposte dal diritto (parte 1)	33
III.	Le epidemie di peste e le misure predisposte dal diritto (parte 2)	65



Trattato sulla peste, Avignone 1522

## LA RISPOSTA DEL DIRITTO COMUNE ALLE EPIDEMIE DI PESTE (\*)

È largamente noto che la grande peste per antonomasia, l'epidemia che infierì in Europa per alcuni anni a partire da 1347, s'inserì come elemento prorompente (entro limiti da discutere e definire in generale e per gli ambiti territoriali minori) in una congiuntura caratterizzata dall'estremo acuirsi d'una vasta e tendenzialmente generale crisi economica e demografica, per essere sopraggiunta a colpire popolazioni già travagliate dalle ripetute carestie dei primi decenni del secolo. Ai nostri occhi, quasi simbolicamente, segna la fine della impetuosa crescita dei secoli X-XIII e l'assestarsi della popolazione europea su valori che ricominceranno ad impennarsi decisamente solo col Settecento. Con i larghi vuoti aperti nella popolazione, l'evento esercitò un influsso profondo ai più diversi livelli <sup>(1)</sup>. In modo più evidente su quello economico <sup>(2)</sup>, ad esempio per i

---

(\*) Salvo altra indicazione, nelle note ALDOBRANDINI indica il suo *Tractatus de peste* in Città del Vaticano, Biol. Vat. MS Vat. lat. 5843; PREVIDELLI il suo *Tractatus de peste*, in *Tractatus universi iuris*, Venetiis 1584, XVIII, ff. 171va-186vb; RIPA il suo *De peste*, Avenioni 1522.

(1) Per i riflessi sul piano culturale, che pure ha il suo rilievo nella crisi del Trecento, è necessaria la massima cautela: generalizzazioni ed automatismi sono quanto mai pericolosi; utile, ad esempio, il dibattito stimolato da M. MEISS, *Painting in Florence and Siena after the Black Death*, Princeton 1951 (trad. ital. Torino 1982).

Per bibliografia generale, v. A. PASTORE, *Peste, epidemie e strutture sanitarie*, in *La storia*, III, Torino 1989, pp. 63-84, cui si deve già la rassegna *Peste e società*, in "Studi storici", 20 (1979), pp. 857-873 (ha poi pubblicato *Rapporti familiari e pratica testamentaria nella Bologna del Seicento*, nella stessa rivista, 24, 1984, pp. 153-168); grazie al suo aiuto determinante, ecco spunti essenziali: G. CALVI, *Storie di un anno di peste. Comportamenti sociali e immaginario nella Firenze barocca*, Milano 1984; C. CIPOLLA, *Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1985 (ove rinvio ai suoi numerosi contributi); R.S. GOTTFRIED, *The Black Death: Natural and Human Disaster in Medieval Europe*, New York-London 1983; G. ALBINI, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna 1982; P. SLACK, *The Impact of Plague in Tudor and Stuart England*, London 1985; A.G. CARMICHAEL, *Plague and the Poor in Renaissance Florence*, Cambridge 1986 (sul quale v. J. KIRSHNER in "Journal of Modern History", 59, 1987, pp. 870-873); MIQUEL PARETS, *Dietari d'un any de pesta, edició i estudi de J.S. AMELANG i X. TORRES i SANS*, Vic (Osona) 1989; atti (in corso di stampa, Clueb, Bologna) del *I Congrès Hispano-Luso-Italià de Demografia Històrica*.

(2) E non senza discussioni: v. ad es. la tesi 'ottimistica' di C. CIPOLLA, *Storia economica del-*

colossali trasferimenti di proprietà a favore di enti ecclesiastici e d'assistenza (non sempre controllati da quelli), e su quello politico-sociale. Anzi, su questo piano l'Italia comunale (meglio: le aree che vivevano la crisi delle istituzioni comunali) ebbe probabilmente a soffrire più di altre realtà europee, perché l'epidemia, coniugandosi con carestie e guerre, finì per accelerare i processi in atto, le trasformazioni costituzionali e i mutamenti nei rapporti di potere tra i ceti sociali, tra i gruppi politici, tra i centri dominanti e i loro hinterland. Si consolidano, in questo quadro, i governi signorili o oligarchici, o si accentua l'instabilità politica, entro la quale il malessere sfocia in aperti conflitti: celebre tra tutti quello fiorentino dei 'Ciampi' (ma si sa anche di quelli senesi, perugini ecc. fino a quelli ora messi in rilievo per Montepulciano) (3).

In quella circostanza cominciò ad emergere la problematica giuridica tipica della peste, qua e là registrata dalla storiografia che ha lavorato sulle fonti locali: ad esempio, entro quali limiti essa potesse allegarsi per giustificare inadempimenti contrattuali, l'inosservanza di forme negoziali, la sospensione della decorrenza dei termini, l'imposizione tributaria anche per categorie privilegiate, l'esercizio di fatto di attività sottoposte a controllo del Comune o della corporazione. Echi di nuove emergenze concrete, che si rintracciano talora nelle opere dei giuristi che, più fortunati di altri periti in quell'occasione (Giovanni d'Andrea, Bertrand de Montfauvet, Jacopo Bottrigari ... (4)), sopravvissero alla grande tempesta. I giuristi precedenti non si erano occupati in genere delle epidemie; se mai di fattispecie con presupposti talora analoghi, come la guerra.

Ma l'approccio è ancora timido, quasi che il tema di per sé atterrisca. Come si trattasse di un'esperienza straordinaria da dimenticare al più presto. La peste fa il suo ingresso nella dottrina giuridica (ma quanti *consilia* sono andati perduti o si so-

---

*l'Europa preindustriale*, Bologna 1974, pp. 186, 260, ma poi G. GIORGETTI, *Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne*, in *Storia d'Italia Einaudi V: I documenti*, Torino 1973, I, pp. 701-758.

(3) In I. CALABRESI, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e istituzionale*, Siena 1987.

(4) Per il d'Andrea attinte all'epitaffio bolognese in S. Domenico PREVIDELLI, f. 182va; per il "concurrrens Ultramontanus" di Guillaume de Cuhm la notizia da Bartolo a Dig. 50.13.1.13 in PREVIDELLI, f. 185rb; per Iacopo, v. A. TOGNONI CAMPITELLI, in *Diz. biogr. degli Italiani*, XIII, Roma 1971, pp. 498-501; A.M. CAMPBELL, *The Black Death and men of learning*, New York 1931, pp. 103, 130 s. (ricordo dei decessi di Guido da Baisio iunior e Maccacagno degli Azzoguidi).

no conservati, ma non sono individuati?)<sup>(5)</sup> tramite il suo prodotto più raffinato e meno accessibile al pubblico dei non iniziati: nei commentari (per lo più civilistici) destinati ad illustrare, e con ciò anche ad adeguare alla realtà del tempo, i frammenti del *Corpus iuris civilis*, o nelle *repetitiones* a passi di particolare rilevanza. Si ricordano cautele adottate per piegare il diritto a regolare quei frangenti impreveduti, inserendo nel corso delle trattazioni dottrinali episodi paradigmatici, 'casus' straordinari suscettibili di imprimersi durevolmente nelle menti degli (specialisti) ascoltatori. Singoli spunti, non trattazioni dei vari problemi. Forse i superstiti delle prime ondate epidemiche, intorno al Quattrocento, si illudevano che il flagello potesse ripiegare definitivamente prima o poi; che l'ira divina potesse comporsi.

Invece, con la travolgente comparsa pandemica nel cuore del Trecento, la peste s'insedia stabilmente in Europa. Da allora le sue apparizioni si fanno relativamente regolari, con intervalli che qua e là subiscono se mai una accelerazione nel corso del 1400. L'evento straordinario, l'intruso terribile da dimenticare, è vissuto nella coscienza di tutti col passare dei decenni come un fatto normale col quale misurarsi: quando si programmino contratti o viaggi d'affari, di studi o di devozione, o per destinare *post mortem* le proprie sostanze.

Anche i giuristi sono coinvolti da questa trasformazione del carattere della minaccia epidemica. Nel corso del Quattrocento c'è un crescente interesse per l'argomento e un sintomo significativo si coglie nelle opere più pratiche della nostra giurisprudenza. Nella letteratura consiliare (che pure a stampa conserva solo una parte limitata della produzione complessiva di questo tipo) il ritmo con cui compare la peste sembra farsi più incalzante: ad es. nelle grandi raccolte di Mariano e Bartolomeo Socini, di Alessandro Tartagni, di Pierfilippo della Corgna.

Tuttavia i giuristi rimangono in ritardo rispetto ai colleghi medici, che già nel Trecento avevano moltiplicato i loro interventi teorici e pratici. Essi non giungono ancora ad affrontare il tema con il *tractatus*, la forma letteraria normale per l'esposizione più o meno organica della disciplina di un istituto o di determinate categorie di rapporti. Perché per il medico la peste, per quanto incerta potesse esserne la nozione (coprendo tante

(5) V. oltre, cap. VI, app. II e III.

altre forme epidemiche), era una malattia con caratteristiche se non proprio già ben determinate, appunto da discutere, da determinare ritornando sull'argomento, vista la mancanza di successi decisivi. Perciò, dopo la fioritura trecentesca, la peste continua ad essere sottoposta a indagini mediche specifiche, a trattazioni autonome a volte designate anche come *consilia*; anzi, col Quattrocento queste si fanno più frequenti. Per il medico insomma si trattava di un problema circoscritto, anche se grave e irrisolto. Per il giurista quella realtà, pur inarrestabile e con tanto peso nella vita quotidiana, aveva un ruolo limitato nella riflessione dottrinale. La peste non si trovava disciplinata nelle fonti di diritto comune – la grande e celebre peste di Costantinopoli non aveva lasciato tracce nelle fonti giustinianee ad essi note –, né poteva costruirsi come 'istituto' in via dottrinale per la indeterminatezza dei profili sotto i quali poteva assumere rilevanza (6). La sua riduzione, ovvia del resto, sotto la categoria del caso fortuito poteva risolvere una gamma di problemi, come quelli attinenti la responsabilità contrattuale, ma era come inserire una tessera in un mosaico i cui contorni rimanevano tuttavia indeterminati. Potendo influire sui più diversi rapporti sociali, la sua fenomenologia giuridica non era esattamente circoscrivibile. Le istanze cui si doveva fare appello per risolverne i problemi erano troppo eterogenee per consentire di esporne organicamente la regolamentazione; d'altra parte il ricorso al caso fortuito, alla necessità o alla guerra, permetteva di destreggiarsi bene o male nelle ipotesi emergenti in sede consulente. Di qui, presumibilmente, il ritardo con cui la scienza giuridica, pur impiegando consapevolmente ormai da tanto tempo la forma *tractatus*, giunse a recuperare il ritardo.

Ma perché soltanto nel terzo decennio del Cinquecento? Può essere riconosciuto un peso al fatto che le più fitte prese di posizione dottrinali in materia risalissero soltanto al secondo Quattrocento, ma altre circostanze vanno tenute presenti per spiegare l'interesse mostrato allora per il tema dai giuristi. Con la fine del Quattrocento e i primi anni del secolo seguente, contemporaneamente al crollo delle 'libertà' italiane e ad una serie di guerre devastatrici e di carestie reiterate, si assiste ad un nuovo spiegamento di epidemie fino al 1515. Poi alcuni anni di

(6) V. ad es. PREVIDELLI (*Ad lectorem*, f. 2v ed. princeps, infra nt. 19): "Infinite sunt aliae huiusmodi humanae necessitates, quae tali tempore pestilenti quotidie emergunt".

relativa stasi, mentre la peste continua a mietere vittime in Germania, Svizzera e Francia (7). Ma per il 1521 una grave forma epidemica viene segnalata in Piemonte e in Sicilia: l'inizio di otto anni terribili durante i quali, fino al 1529, non v'è praticamente angolo della penisola risparmiato dal flagello.

Mentre si stampano o ristampano opere mediche (8), la provocazione della nuova ondata epidemica, che riproponeva le stesse difficoltà di un decennio prima con maggiore urgenza, per la generalità e gravità del fenomeno, stimola finalmente la risposta dei giuristi. Non che non esistessero fondati motivi per cui essa potesse essere data anche prima (né certo escluderei che qualche trattato giaccia in qualche fondo manoscritto) (9), ma ora probabilmente la necessità di una risposta si incontrava meglio con la sua opportunità.

Nel senso che in un mondo sconvolto per ogni verso nelle sue certezze, nel sentimento religioso e negli assetti istituzionali, in mezzo al dilagare di una crisi economico-sociale e politico-militare forse senza precedenti, il diritto doveva cercare di 'recuperare' attraverso i suoi sacerdoti, di riproporsi ed affermarsi come necessaria garanzia di tutela degli assetti turbati dal grande squasso. In un mondo in cui le scelte politiche non si discutono, o vengono discusse ed eventualmente criticate ma in circoli di regola sempre più ristretti e comunque senza confronti con l'opinione pubblica, la crisi finiva per investire soprattutto (con la Chiesa in prima linea, naturalmente) il mondo del diritto. Veniva minata la credibilità del suo prodotto – un diritto forgiato e disseminato in pesanti, lunghissimi e contraddittori commentari o in una miriade di trattati e in infiniti *consilia* – e dei suoi artefici, che una tradizione letteraria ora rinvigorita dagli impulsi umanistici bollava come ignoranti e venali, intriganti e inconcludenti (10). La sfiducia nel diritto aumenta-

(7) Interessanti dati negli epistolari; ad es. in *Die Amerbachkorrespondenz*, ed. A. HARTMANN, I-III, Basel 1942-47; la dieta di Worms del maggio 1521 avrebbe dovuto tenersi a Norimberga.

(8) Ad es. il *De peste* del pavese Antonio Guainerio (unito a quello del Rhazel) a Venezia nel 1517; ivi probabilmente *editio princeps* nel 1524 di Eustachio Celebrino (poi Cesena 1527, Venezia 1555); nel 1523 a Bologna lo stampatore del PREVIDELLI (infra nt. 19) ristampò il trattato del 1479 del noto medico Baverio de' Bonetti. È l'anno dal quale, ad es., prende le mosse L. GUERRINI, *Empoli dalla peste del 1523-26 a quella del 1631*, Pisa 1990.

(9) Ma non era noto (sembra) agli autori dei secoli XIV-XVI, né lo è diventato ai ricercatori dei secoli successivi; un esempio: v. TH.M. IZBICKI, *A tract on the plague falsely attributed to Juan de Mella*, in *Homenaje a Pedro Sainz Rodriguez*, III, Madrid 1986, pp. 367-372 (si ricordano le opere di Sánchez de Arévalo e Domenico de Domenichi).

(10) V. il cap. IV, sopra. Saggi importanti in G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, Torino 1982.

va, ma ad essa non s'oppose un programma organico di interventi da parte del potere politico, né il ceto dei giuristi seppe essere all'altezza della crisi, per la sua frantumazione interna, la mancanza di strutture di collegamento, forse anche per la debolezza e incoerenza degli stimoli politici (le nuove realtà politico-istituzionali stridevano con un diritto comune dottrinale e sovranazionale).

Nel momento in cui la concorrenza di altri operatori culturali (per usare il termine più generico e comprensivo possibile) su temi di grande interesse si faceva vivacissima <sup>(11)</sup>, i giuristi non potevano affrontare la crisi che con iniziative individuali più o meno fortunate. Schematizzando fortemente, si possono ricordare le esperienze di trasposizione di programmi umanistici nell'ambito della giurisprudenza, per tentare un'alternativa e una saldatura con i nuovi intellettuali; le proposte di interventi legislativi per incidere concretamente nel sistema delle fonti normative e nell'amministrazione della giustizia <sup>(12)</sup>; poi, operazioni che rimanevano all'interno della tradizione legislativo-dottrinale di diritto comune. Entro questo filone, la trattatistica che affronta temi finora evitati, come la peste appunto, sembra assumere un non equivoco ruolo: richiamare al lettore (anche e meglio se) non specialista la capacità dei giuristi di affrontare addirittura la scottante problematica della peste, e ribadire la loro idoneità professionale, un tempo carica di suggestioni quasi carismatiche, a riassorbirla senza dover postulare modifiche radicali all'assetto normativo istituzionalizzato. In altre parole, senza che fosse necessario revocare la tacita delega loro conferita dal potere politico nell'ambito della sfera normativa. Insomma, il mondo del diritto con questi trattati e con tanti altri interventi su temi scottanti, non rispondeva soltanto alla domanda professionale di giudici e di avvocati, ma parlava ai ceti e gruppi che contavano per rivendicare di saper servire ancor sempre le istituzioni.

Gianfrancesco Sannazzari della Ripa <sup>(13)</sup>, giurista pavese insegnante ad Avignone, dovette interrompere il suo corso per la

(11) V. ad es. LUDOVICO VIVES, *De subventione pauperum*, ed. A. SAITTA, Firenze 1973.

(12) V. ancora COZZI, *Repubblica*, cit., e si pensi alla crisi del *consilium* e alla fioritura di *decisiones* (v. il mio *Tribunali, giuristi*, cit. cap. III s.), o a esperienze tipo 'legge delle citazioni', oggetto di più saggi di ANTONIO MARONGIU (cit. *ibid.*, p. 82, nt. 62).

(13) V. il mio *Un maestro del 'mos italicus': Gianfrancesco Sannazzari della Ripa (1480-1535)*, Milano 1970, pp. 41 s., 45, 53 s., e *infra*, appendice I.

chiusura dell'Università a causa della dilagante epidemia. L'anno seguente la ripresa della peste lo costringe anche a trovar rifugio in un villaggio vicino. Qui gli vengono sottoposti per altrettanti *consilia* alcuni quesiti originati dall'epidemia, cosicché passo passo, mentre è alleviato dal peso dell'insegnamento e della professione legale, egli prende a meditare su certe pratiche seguite in tempo d'epidemia da pubblici amministratori e ecclesiastici in contrasto con i loro doveri d'ufficio, e su problemi che lo toccavano anche più da vicino, come quello del diritto dei docenti a percepire la retribuzione nonostante la sospensione della prestazione didattica dovuta alla chiusura dello Studio.

Un problema ne richiama un altro, e in un giurista della sua esperienza si fa vivo il ricordo di tante letture e di accenni sparsi prima letti forse distrattamente. Di qui l'idea di una nuova opera, un *tractatus iuridicus de peste* da affiancare ai tanti già esistenti dei medici, col quale far sentire finalmente anche la voce degli operatori del diritto su quel tema. Si trattava di mettere assieme 'nonnulla iuridica remedia et salutifera consilia' (14) da lanciare sul fertile mercato dell'editoria giuridica alla ricerca di un successo facilmente prevedibile in quegli anni calamitosi. In più si poteva dedicarlo agli avignonesi per acquistare un nuovo titolo di gratitudine. L'eccezionale situazione del presente e la presunzione di fare un'opera destinata a soddisfare una richiesta pressante bastavano a far tacere eventuali dubbi sulla possibilità di costruire un *tractatus* non già su un istituto, bensì sugli eterogenei profili giuridici della peste. I suggerimenti erano ormai molti in dottrina, e poteva essere un'occasione insperata per esprimere polemicamente una serie di rampogne che sentiva urgere dentro di sé (15). I commenti avevano come destinatari quasi esclusivamente i giuristi; un libro sulla peste che considerasse il tema sotto un profilo tanto inedito avrebbe avuto fruitori tra le più diverse categorie di lettori: tanto meglio per la diffusione dei suoi *excursus* etico-politici.

Intanto, mentre inizia durante l'anno accademico 1522-23 la diffusione del trattato del Ripa, in Italia un giovane fiorentino docente nell'Ateneo pisano, Silvestro Aldobrandini, viene interessato ai problemi giuridici prospettati dalla peste impe-

(14) Dalla dedica, f. D 4r.

(15) V. già *Un maestro*, cit., e appendice I.

rante sia in sede consulente, sia durante le lezioni. Gli stimoli sono subito raccolti: egli esamina in una serie di *quaestiones* i profili giuridici più significativi per far opera nuova e utile agli operatori del diritto, evitando loro la penosa consultazione di tanta dottrina alla ricerca degli spunti utili, e per dimostrare concretamente ai principianti come il giurista avesse gli strumenti adatti ad affrontare anche gli assillanti problemi posti da quella situazione eccezionale (16). Nasce in tal modo il *Tractatus iuridicus de peste* dell'Aldobrandini, dedicato dal suburbio fiorentino il 1 agosto 1523 e poi sottoposto a correzioni e integrazioni (17). Ma l'opera non fu data alle stampe: è facile ipotizzare che l'autore venisse nel frattempo a conoscenza del trattato del Ripa e avvertisse fondatamente l'inadeguatezza del proprio a reggere il confronto.

È quanto non avvenne nel caso di Gerolamo Previdelli, un dottore reggiano operante a Bologna (18). Considerato che "pe-stilentia ingens in multis Italiae partibus est exorta, qua non minor fit strages quam ferro" (19) e che essa poneva "materia nova", che "doctores diligenter non sunt prosecuti" (20), egli componeva il suo trattato, completato con dedica del 29 luglio 1523 – a soli tre giorni di distanza dall'Aldobrandini – e poi stampato nell'anno successivo. Che il reggiano si giovasse dell'opera del Ripa ormai circolante sembra da escludere. Oltre a non citarlo mai, circostanza che di per sé sarebbe poco probante, egli soprattutto non tiene conto del modello offertogli, né delle molte argomentazioni e fonti, che pur potevano fargli comodo. È probabile piuttosto che ne venisse a conoscenza a lavoro compiuto, forse quando la composizione del proprio lavoro era ormai avanzata, e che persistesse comunque nel proprio proposito. In fondo, anche il suo trattato poteva vantare una certa

(16) Si v. ALDOBRANDINI, ff. 1r-2r (dedica). Sull'autore appendice III. Questa peste – ottobre 1522-tarda estate 1523 – è servita per datare una lettera di Machiavelli: v. R. RIDOLFI, *Le carte del Machiavelli*, "La bibliofilia", 71 (1969), pp. 1-23 (19).

(17) Le integrazioni e correzioni della stessa mano del testo già fanno pensare che il MS Vat. lat. 5843 (noto ad es. a L. THORNDIKE, *Some vatican manuscripts of pestis tractates*, "Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin" 22 (1929), p. 199 s., e a M. ROSA, *Ardinghelli Niccolò*, in *Diz. Biogr. degli Italiani*, IV (1962), pp. 30-34) sia autografo. Questa caratteristica sembra confermata dai *consilia* autografi di Silvestro conservati nella notevole raccolta di Arezzo, Biblioteca Comunale MS 404 (v. ad es. ff. 77r-98r).

(18) V. appendice II.

(19) Si v. la dedica (non in *Tractatus universi iuris*), f. 2r in *ed. princeps* (Bononiae 1524 per Hieron. de Benedictis).

(20) PREVIDELLI, f. 178vb; nella dedica (n. 19): "Nec labor ... crit inutilis ... parum vel nihil admodum scripti reliquit antiquitas".

completezza; in più poteva servire a controbattere e a contrastare il successo di opinioni ormai diffuse dal Ripa.

Con i trattati del 1522-23 si raggiungeva un traguardo e si ponevano le premesse per una rinnovata discussione, quando si fosse voluto mettere da parte il quadro che li sorreggeva. Si chiudeva un processo iniziato a metà Trecento, con indicazioni in parte riassuntive della tradizione di diritto comune, in parte di indirizzo politico-giuridico, che avrebbero costituito un punto di orientamento fino al Settecento. Perdurando le comparse epidemiche, anzi assumendo dimensioni anche più gravi (come negli anni '70 del Cinquecento e nei '30 del Seicento), i trattati editi conobbero un notevole successo.

L'opera del Ripa fu ristampata già nello stesso 1522, e fino al Seicento ebbe almeno quattordici riedizioni. Meritò un apparato bibliografico di aggiornamento da parte del professore torinese Bernardo Trotto e suscitò interesse anche presso medici e filosofi fino al tardo Settecento (21). Quella del Previdelli, con una circolazione dapprima limitata – fu ristampata in un primo tempo soltanto nel 1528 (Bologna, Faello) – ebbe poi una vastissima diffusione grazie all'inserzione nella grande raccolta veneziana di trattati del 1584. Scelta che non stupisce. L'opera del Ripa era ormai ampiamente diffusa e disponibile e, se c'era, il problema di aggiornamento con i decreti tridentini riguardava entrambi i trattati. Ma nella raccolta pubblicata sotto gli auspici papali in pieno clima controriformistico il suo trattato, con aperte critiche all'apparato ecclesiastico, doveva risultare poco gradito; tanto più che si disponeva in via alternativa dell'opera tanto ligia e ortodossa, ispirata ad un rigido provvidenzialismo, del Previdelli.

Comunque, dell'utilità immediata dei trattati non c'è da dubitare. Anche se non sempre aggiornatissimi sulle pratiche seguite in alcuni luoghi (22), essi presentavano intanto, nella parte dedicata ai programmi di intervento sanitario, un utile compendio dei vari espedienti adottati. La loro funzione di 'ricogni-

(21) Si v. il mio *Un maestro*, cit., pp. 54-58, 133, 144 (per il Muratori v. ora gli atti del convegno del 1988, *Il buon uso della paura*, Firenze 1990).

(22) I trattati discutono a lungo il problema della rilevanza della clausola di assunzione del rischio nel rapporto di appalto delle imposte senza accennare alla pratica diffusa a Genova, ove il governo autorizzava le società ad assicurarsi contro il rischio della diminuzione delle entrate di talune imposte a causa della peste: v. i regesti di documenti inediti in (D. GIOFFRÉ ed altri) *Mostra storica del documento assicurativo del XIV/XVI secolo*, Genova 1969, p. 61 ss.; per tre contratti del 1459 v. J. HEERS, *Genova nel Quattrocento*, Milano 1984, p. 146 s.

zione' e di 'comunicazione' al più largo pubblico a questo proposito è sicura. Ma c'è qualcosa di più. I trattati non sono un *réportage*, quanto da un lato un tentativo di legittimare alla luce del diritto comune le esperienze varate nella pratica quotidiana, dall'altro un'opera di ricostruzione e di divulgazione della saggezza politico-amministrativa rintracciata nelle fonti, attuata con un lavoro di selezione e adeguamento al presente (che altri andavano svolgendo contemporaneamente in settori talora diversissimi: da un Machiavelli sui problemi politico-militari ai riformatori su questioni, tra l'altro, ecclesiastiche).

In quale misura poi i giuristi riflettano il pensiero medico del tempo (o certe sue correnti) e tengano presenti singole novità sperimentate da questo o quel governo non è possibile discutere in questa sede. Si può però dire che il loro insegnamento ebbe larga diffusione (anche se rimane da verificare se portò a novità apprezzabili in sede politico-amministrativa), e che la loro disciplina per le situazioni civilistiche in senso lato in quanto di diritto comune si deve ritenere quella applicabile (e applicata fino a prova contraria) quando s'allegasse la peste per farne discendere conseguenze giuridiche. Vale a dire che questi trattati consentono la rilevazione della problematica concreta legata normalmente all'epidemia e delle soluzioni date ad essa. Insomma, qui c'è 'id quod plerumque accidit' suscettibile di apprezzamento giudiziario, a differenza di quanto avviene nella cronistica, che indulge all'eccezionale o al sensazionale, o nelle fonti governative locali, che registrano i pochi o molti che fossero interventi occasionali adottati.

I trattati sono quindi una fonte di un certo rilievo, e non solo per la storia giuridica. Anzi, da questo punto di vista sarà facile osservare che il loro esito sistematico è modesto, vuoi forse per la mancanza di precedenti approcci al tema che non fossero semplici *obiter dicta*, vuoi per la difficoltà intrinseca del compito e le insufficienti capacità individuali.

Il trattato dell'Aldobrandini si riduce ad una raccolta di *quaestiones* in cui si esaminano senza un ordine preciso il diritto delle persone, delle obbligazioni e successorio, nonché problemi statutarî ed ecclesiastici. Un'opera non tanto destinata ad imporsi come fecondo stimolo di dispute nell'agone scientifico, quanto ad offrire materiali per il lavoro forense. Le conoscenze letterarie del fiorentino sono aggiornate, ma invece di dare per acquisito il patrimonio dottrinale ed esporre soluzioni

personali, egli si preoccupa di illustrare quello analiticamente (come avviene per le posizioni, di regola criticate, di Giason del Maino).

Sotto un profilo analogo è insufficiente anche l'opera del Previdelli, costretto a dichiararsi insoddisfatto dell'ordine complessivo adottato. Non importerebbe tanto il fatto che, iniziato ad esporre 'quae ad salubritatem civitatum pertinent' (23), ne interrompa lo svolgimento per riprenderlo soltanto alla fine (dopo aver trattato le successioni, il processo e le obbligazioni), perché l'autore stesso vuol ricordare i limiti della sua giovanile preparazione e la tirannia del tempo (24). Conta in più che non riesca di solito a dare ordine interno alle cinque parti in cui ha distribuito il materiale, a discendere per approcci progressivi dal generale al particolare e viceversa, né ad assumere singole fattispecie entro categorie unificanti. La sua opera si caratterizza per la discontinuità: le singole parti sono un coacervo di ipotesi già individuate in dottrina, di *dicta* altrui, di fronte ai quali l'autore è spesso incapace di prendere posizione.

Il trattato del Ripa è invece opera di più ampio respiro, di un pensiero più maturo ed esercitato, capace di andare oltre la casistica dottrinale attingendo direttamente al materiale legale e all'esperienza concreta (25). Il pavese in particolare sa mettere nel dovuto rilievo una serie di fattispecie causanti o predisponenti all'epidemia, e con ciò i presupposti per motivare un complesso di rimedi preventivi e successivi. C'è una distribuzione per argomenti più chiara ed omogenea (26) che non nel Previdelli, pur mancando una reale distinzione degli effetti della peste sulle diverse categorie di rapporti interessati. Se a ciò si aggiunge che non sono infrequenti *excursus* (ad esempio sullo 'status' dei contadini o sulla confessione) o considerazioni per-

(23) PREVIDELLI, ff. 183rb e 171va-172va (la numerazione progressiva dei capitoli, presente nell'*ed. princeps* viene meno nell'*ed.* 1584).

(24) PREVIDELLI, rispettivamente a ff. 183ra-186vb, 186vb; inoltre nella dedica: "Non potui-  
mus tamen omnes articulos ad hanc rem pertinentes sigillatim complecti ..."; dall'epilogo, f. 186vb: "tanta celeritate confeci, ut prius illa ad te miserim".

(25) Purtroppo l'opera auspicata dal Previdelli era già apparsa! V. la sua dedica, f. 2r *ed. princeps*: "Illud fortasse assequemur, quod alius cui natura praestantius ingenium suppeditaverit, vestigia nostra imitatus, hanc materiam altius explicabit".

(26) Nell'*ed. princeps* i tre libri del trattato non hanno una propria intitolazione, che compare nelle edizioni successive (come nella giuntina Venetiis 1575, ai ff. 37ra-67vb, dopo i suoi *In secundum Decretalium librum Commentaria*) estratta dal testo. Distinguiamo così: I *Preludia* (cause dell'epidemia); II *Privilegia* (1: *De privilegiis contractuum causa pestis*, 2: *... ultimorum voluntatum*, 3: *... iudiciorum*); III *Remedia* (1: *Preservativa*, 2: *Ad conservandam ubertatem*, 3: *Curativa*).

sonali, anche interessanti ma fuori luogo, si capirà come il suo trattato, pur il migliore tra quelli individuati, sia stato già nel Cinquecento bollato come 'confusaneus' (forse dal severo Dumoulin). Poi, nel Settecento, giudicato (senza sforzo di prospettiva storica) come velleitario dal De Gennaro (27).

Le divergenze tra le tre opere sono quindi notevoli, e non solo nei dettagli. L'ultima da segnalare, la più appariscente, concerne l'interesse dei trattati editi per gli effetti pubblicistici, per l'impatto sulle strutture pubbliche, che manca invece totalmente nell'inedito dell'Aldobrandini. In assenza di dichiarazioni dell'autore a questo proposito non è facile dar conto di questa peculiarità. Richiamare la giovanile inesperienza del fiorentino è espediente da poco, perché ciononostante poté studiare (e con diligenza) gli effetti civilistici. Anche dire che i trattati editi hanno un'apertura politico-pubblicistica che affonda nella tradizione medievale per cui segnalata una serie di cause dell'epidemia era 'naturale' prospettare anche il complesso dei provvedimenti esperibili da parte della pubblica amministrazione, non vale a risolvere il problema. Anche il fiorentino ha una precisa nozione delle cause della peste, ancorché non si preoccupi di motivarla.

Si può piuttosto pensare che egli non ritenesse strettamente pertinente la problematica pubblicistica in un discorso tecnico. Forse quella limitazione la trasse dall'aver intuito a suo modo – nel clima politico-culturale della Firenze del Machiavelli – l'autonomia della politica e delle sue forme: fu un'autolimitazione, riconducibile alla consapevolezza della presunta inutilità o velleità di additare ai politici soluzioni ispirate ad un diritto da tempo invecchiato, la cui recezione conveniva solo sotto il profilo privatistico? L'ipotesi ha dalla sua un dato biografico: la sua partecipazione (28) alla vita politica (di cui non si ha traccia per gli altri autori) in un ambiente stimolante come pochi altri, con tutto ciò che dovette comportare in termini di riflessione e di maturazione culturale.

(27) Per questi ed altri giudizi v. il mio *Un maestro*, cit., pp. 55-58.

(28) Provata ampiamente per gli anni successivi (appendice III); è ovvio però che la sua formazione risale a questi anni. Il Ripa, invece, crede ancora all'efficacia delle prescrizioni antiche, anche se deve riconoscere una certa discrezionalità agli uffici amministrativi: "pleraque etiam pro ubertate conservanda addenda hic essent. Sed ea omnia prudentissimo praefectorum annone iudicio relinquere consulto statui, ne tractatulus sic noster videatur velle de regimine civitatis titulum sibi arroganter vendicare". Tuttavia subito dopo aggiunge tutta una serie di prescrizioni sui criteri di erogazione dell'annona (f.101v).